

N. 03833/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05612/2016 REG.RIC.

N. 05639/2016 REG.RIC.

N. 05640/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5612 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n° 16;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;
Comune di Cardito non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5639 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Acquaviva Coppola, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli al viale A. Gramsci n.16 presso lo studio legale Abbamonte;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11; Comune di **Calvi Risorta**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia,62;

sul ricorso numero di registro generale 5640 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

nei confronti di

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5612 del 2016:

1.del provvedimento dell'UTG di Caserta CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. 0069479 del 20.10.2016 notificato a mezzo pec in pari data che dispone l'interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente;

2.per quanto occorra, degli atti e delle relazioni redatte e sottese al provvedimento interdittivo, indicate nel provvedimento sub 1) ed in particolare: a) della nota di Cat. Q2/2/ANT/B.N. datata 18.05.2016 della Questura di Caserta; b) della nota n. 0249840/5-6 "P" datata 03.03.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; c) della nota n. 0297707/2016 datata 15.06.2016 del Nu-OMISSIS-eo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; d) delle note n.125/NA/H7 di prot. 5837 e 19921 datate 22.03.2016 e 13.10.2016 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; e) della relazione redatta in data 07.10.2016 dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche sul conto della società "-OMISSIS-" con sede in -OMISSIS-; f) della Determina del Responsabile del Servizio del Comune di Cardito n. -OMISSIS- con la quale si comunicava alla impresa ricorrente la risoluzione del contratto sottoscritto in data 15.01.2016, per lavori comunque mai avviati;

3. di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

quanto al ricorso n. 5639 del 2016:

3.del provvedimento dell'UTG di Caserta CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. 0069479 del 20.10.2016 notificato a mezzo pec in pari data che dispone l'interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente;

4.per quanto occorra, degli atti e delle relazioni redatte e sottese al provvedimento interdittivo, indicate nel provvedimento sub 1) ed in particolare: a) della nota di Cat. Q2/2/ANT/B.N. datata 18.05.2016 della Questura di Caserta; b) della nota n. 0249840/5-6 "P" datata 03.03.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di

Caserta; c) della nota n. 0297707/2016 datata 15.06.2016 del Nu-OMISSIS-eo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; d) delle note n.125/NA/H7 di prot. 5837 e 19921 datate 22.03.2016 e 13.10.2016 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; e) della relazione redatta in data 07.10.2016 dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche sul conto della società "-OMISSIS-" con sede in -OMISSIS-; f) della nota prot. 12577 del 15.11.2016 del Comune di **Calvi Risorta**, notificata a mezzo pec in data 16.11.2016, con la quale si comunicava alla ricorrente che con Determinazione del Settore Tecnico del Comune di **Calvi Risorta**, Reg. Gen. N. -OMISSIS-, Reg. Interno n. 98 del 07.11.2016, si era risolto il contratto d'appalto stipulato in data 16.09.2015 rep. 05/2015 per l'esecuzione dei -OMISSIS-; g) della Determinazione del Settore Tecnico del Comune di **CalviRisorta**, Reg. Gen. N. -OMISSIS-, Reg. Interno n. 98 del 07.11.2016, con la quale si determinava la risoluzione del contratto stipulate in data 16.09.2015 rep. 05/2015 per l'esecuzione dei "lavori di ristrutturazione e completamento della -OMISSIS-", mai notificata né comunicata, richiamata nel provvedimento sub g); h) per quanto occorra, della Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n. -OMISSIS- mai notificata né comunicata, richiamata nel provvedimento sub g); i) della nota prot.12578 del 15.11.2016 del Comune di **Calvi Risorta**, notificata a mezzo pec in data 16.11.2016, con la quale si richiedeva all'Anac l'inserimento della società ricorrente nel Casellario Informatico;

.di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

quanto al ricorso n. 5640 del 2016:

5.del provvedimento dell'UTG di Caserta CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. 0069479 del 20.10.2016 notificato a mezzo pec in pari data che dispone l'interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente;

6.per quanto occorra, degli atti e delle relazioni redatte e sottese al provvedimento interdittivo, indicate nel provvedimento sub 1) ed in particolare: a) della nota di Cat. Q2/2/ANT/B.N. datata 18.05.2016 della Questura di Caserta; b) della nota n. 0249840/5-6 "P" datata 03.03.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; c) della nota n. 0297707/2016 datata 15.06.2016 del Nu-OMISSIS-eo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; d) delle note n.125/NA/H7 di prot. 5837 e 19921 datate 22.03.2016 e 13.10.2016 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; e) della relazione redatta in data 07.10.2016 dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche sul conto della società "-OMISSIS-" con sede in -OMISSIS-; f) per quanto occorra, della nota prot. n. DA/RP161114 COM. 505 del 10.11.2016 con la quale la -OMISSIS- comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto stipulato in data 12.07.2016 relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo "Intervento di completamento della rete fognaria Comunale. Ampliamento rete fognaria in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ", per lavori comunque mai avviati; g) dell'eventuale provvedimento di risoluzione del contratto stipulato in data 12.07.2016 relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo "Intervento di completamento della rete fognaria Comunale. Ampliamento rete fognaria in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ", mai comunicato né notificato, per lavori comunque mai avviati;

7.di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, di Comune di **Calvi Risorta**, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 02/12/2016 e depositato in data 14 dicembre 2016, la -OMISSIS- premetteva in fatto:

-di essere stata fondata in forma di ditta individuale nell'anno -OMISSIS- ad iniziativa di -OMISSIS- e di svolgere la propria attività nel settore dei pubblici appalti;

-che, a seguito del decesso del predetto -OMISSIS-, la ditta individuale veniva cancellata in data 15/06/2011;

-che, nelle more e, segnatamente, in data 06/06/2004, era stata costituita la s.r.l. con identica denominazione e con amministratore unico la sig.ra -OMISSIS-, madre dell'attuale amministratrice -OMISSIS-;

-che, in data 15/10/2003, la ditta individuale aveva affittato alla s.r.l. il proprio ramo d'azienda;

-che in data 12/12/2003 la -OMISSIS- rassegnava le dimissioni dalla carica di amministratore unico, che veniva assunta da -OMISSIS-, il quale decedeva in data 20/05/2010;

-che, a seguito di tale decesso, la carica di amministratore veniva assunta dalla figlia
-OMISSIS-;

-che, a far data dal 2006, la società istante aveva partecipato ad oltre mille gare
d'appalto, restando aggiudicataria in solo diciotto casi;

-che l'indicato numero di aggiudicazioni era ben al di sotto della normale statistica
ed era stato ottenuto senza l'aiuto degli ambienti cui fa riferimento l'interdittiva
impugnata.

Tanto premesso in fatto, la società ricorrente articolava plurime censure di
legittimità, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere de-
OMISSIS-inato secondo varie figure sintomatiche.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 26 gennaio 2017 e
depositato in data 6 febbraio 2017, la società ricorrente reiterava l'impugnativa
avverso gli atti già gravati, articolando ulteriori doglianze sempre sotto il profilo
della violazione di legge e dell'eccesso di potere

Con due successivi e autonomi ricorsi, anch'essi integrati da motivi aggiunti,
spediti per la notifica a mezzo del servizio postale entrambi in data 05/12/2016 e
depositati in data 15 dicembre 2016, la società ricorrente impugnava nuovamente
gli atti indicati ai nn.1 e 2 dell'epigrafe, oltre gli atti consequenziali adottati dal
Comune di **Calvi Risorta** (sub 4-f dell'epigrafe) e dalla -OMISSIS- (sub 6-f
dell'epigrafe), formulando analoghe censure di legittimità.

Si costituivano in giudizio l'U.T.G. – Prefettura di Caserta, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno
che resistevano all'impugnazione.

Si costituiva, altresì, in resistenza anche il Comune di **Calvi Risorta**.

All'udienza pubblica del 7 giugno 2017, la causa passava in decisione.

DIRITTO

In limine litis, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe perché connessi sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Con tre distinte impugnative, ciascuna integrata da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato, in uno con gli atti preordinati, connessi e consequenziali, il provvedimento dell'UTG di Caserta CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. 0069479 del 20.10.2016 notificato a mezzo pec in pari data che dispone l'interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente, sulla ritenuta sussistenza delle situazioni di cui all'art.84, comma 4, e dell'art.91, comma 6 del d.lgs. n. 159/2011.

I ricorsi che, per la loro evidente e già segnalata connessione, possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

Le con-OMISSIS-usioni cui è prevenuta l'autorità prefettizia poggiano sulle seguenti circostanze di fatto:

- della società ricorrente, della quale -OMISSIS- è amministratore e unica socia (a seguito della cessione in data 20/11/2011, da parte dei fratelli -OMISSIS-, delle rispettive quote ricevute per successione *mortis causa*), risulta essere stato nominato procuratore speciale, con atto n.5976 del 23/07/2014, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, fratello convivente di -OMISSIS- e già socio della medesima società;
- il predetto -OMISSIS- è, a sua volta, socio unico e amministratore della -OMISSIS- -OMISSIS- in sigla -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., partecipata al 100% dalla società ricorrente;
- l'essere stato il predetto -OMISSIS- socio al 16% della società VICAR, il cui amministratore unico era -OMISSIS-, indicato da un collaboratore di giustizia, -OMISSIS-, come diretta espressione di -OMISSIS-, esponente di spicco della criminalità organizzata di tipo camorristico in area casertana;
- l'essere nipoti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, di -OMISSIS-, tratto in arresto nel procedimento n. 15858/2014 DDA Napoli per associazione di tipo mafioso;

-l'essere stato il predetto -OMISSIS- liquidatore della soc. -OMISSIS- nella quale la -OMISSIS- ha avuto una partecipazione societaria;

Il Collegio rileva che, su ciascuna delle riferite circostanze, la difesa attorea ha formulato puntuali e pertinenti contestazioni, confortate da ampia documentazione e idonee a dequotare la loro significatività sul piano delle controindicazioni antimafia, deducendo, in particolare, che: a) la convivenza tra -OMISSIS- e -OMISSIS- è cessata sin dal luglio 2015, a seguito del matrimonio della predetta -OMISSIS- in data 25/07/2015 con -OMISSIS- e del conseguente trasferimento del nuovo nucleo familiare da -OMISSIS-; b) la procura speciale conferita ad -OMISSIS- a inizi 2014 non è stata mai utilizzata ed è stata successivamente revocata in data 29/11/2016; c) la società di cui è amministratore opera in maniera del tutto autonoma rispetto alla società ricorrente e, almeno fino al maggio 2016, non esistevano a carico della stessa controindicazioni ai sensi della legislazione antimafia (lo testimonierebbe la circostanza del pagamento dell'-OMISSIS- in favore della società in parola dopo la consultazione della banca dati); d) i rapporti societari intrattenuti con la società -OMISSIS- -OMISSIS- S.R.L., oltre che risalenti nel tempo (la relativa quota di partecipazione, nella misura del 16%, fu oggetto di cessione in data 28/01/2009), sono, comunque, da considerarsi ininfluenti, posto che la predetta società ha iniziato ad operare in concreto solo nella primavera del 2009, avendo stipulato il primo contratto di appalto in data 16/04/2009 e, quindi, in epoca successiva alla fuoriuscita del -OMISSIS- dalla compagine sociale; e) l'inattendibilità, affermata dall'autorità giudiziaria penale (Tribunale del Riesame), del collaboratore di giustizia -OMISSIS-; e) l'insussistenza di un rapporto di parentela con -OMISSIS-, che, in quanto coniuge di una sorella della madre dei -OMISSIS-, va qualificato correttamente solo come affine di terzo grado di costoro; f) la non significatività della partecipazione societaria della società ricorrente nella società consortile -OMISSIS-, mai operativa, della quale il -

OMISSIS- è stato nominato liquidatore in ragione della pregressa qualità di amministratore di altra società, la -OMISSIS- -OMISSIS-, che faceva parte della compagine societaria e che anche di recente (segnatamente, nell'anno 2014) ha avuto in essere l'affidamento di un appalto pubblico (a seguito di gara indetta -OMISSIS-).

A ciò si aggiunga la verosimiglianza del rilievo della difesa attorea, secondo la quale il fatto che la società -OMISSIS- di -OMISSIS- nato nel -OMISSIS-) risulti menzionata nell'ordinanza cautelare relativa all'indagine denominata Medea, senza che, poi, nella medesima ordinanza risulti in nessuna altra parte menzionato il predetto -OMISSIS--OMISSIS-, nato nel -OMISSIS-, e si abbiano, invece, riferimenti ad (altro) -OMISSIS-, nato nel -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS--OMISSIS-, destinatario di una misura cautelare detentiva proprio nell'ambito della operazione Medea, sia ascrivibile ad un errore di identificazione e ad un caso di omonimia (cfr. documentazione prodotto in giudizio relativa a detto procedimento penale).

In definitiva, a fronte delle condivisibili deduzioni difensive appena esposte, la misura interdittiva disposta dalla Prefettura di Caserta in danno della società ricorrente non risulta fondata su elementi obiettivi e univoci nel senso della (anche solo) probabile esposizione a condizionamento mafioso della compagine sociale, sia in ragione della non con-OMISSIS-udenza del rapporto di parentela tra la amministratrice -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-, sia per l'insussistenza di elementi significativi, in termini di controindicazioni ai sensi della legislazione antimafia, a carico di quest'ultimo.

Quanto al primo dei profili appena enunciati, è consolidato l'orientamento dei giudici amministrativi nel senso del carattere neutrale del solo dato dell'esistenza di un rapporto di parentela tra il soggetto colpito dalla misura interdittiva con persone a vario titolo coinvolte, colluse o vicine a fenomeni di criminalità

organizzata di tipo mafioso, ove non accompagnato da ulteriori elementi, sia pur indiziari, ma comunque oggettivi ed univoci: “l’interdittiva antimafia è misura volta, ad un tempo, alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza comporta che il Prefetto es-OMISSIS-uda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge; l’Amministrazione ben può dare rilievo anche ad un rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto, atteso che nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o, quanto meno, di soggezione o di tolleranza” (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3566; Id., 5 aprile 2016, n. 1328; TAR Napoli, sez. I. 12 febbraio 2015, n. 1049).

Quanto, invece, al secondo dei profili enunciati, non si ravvisano nella motivazione della misura interdittiva qui impugnata elementi dai quali è possibile inferire che, all’attualità, -OMISSIS-, nato nel -OMISSIS-, amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l. sia esposto a fenomeno di condizionamento camorristico, in considerazione sia della risalenza delle partecipazioni societarie, segnalate dall’Autorità prefettizia, in compagnie esposte all’influsso della criminalità organizzata, sia dell’assenza in concreto di attività economica rilevante posta in

essere in ragione di tali legami societari (Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2017, n.1378; Id., 17 febbraio 2017, n. 738; TAR Napoli, sez. I. 6 febbraio 2017, n. 731).

Il gravame va, dunque, accolto, sussistendo i denunciati vizi motivazionali della misura interdittiva, in quanto non preceduta da un'adeguata istruttoria né suffragata da congrua valutazione degli elementi di fatto pur emersi nel corso degli accertamenti istruttori svolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati e, in particolare, di quelli avvinti da una stretta relazione di consequenzialità con la misura interdittiva (art.94 d.lgs. n. 159/2011), quali la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Cardito n. -OMISSIS- con la quale si comunicava alla impresa ricorrente la risoluzione del contratto sottoscritto in data 15.01.2016 (impugnata sub 2-f dell'epigrafe), la Determinazione del Settore Tecnico del Comune di **Calvi Risorta**, Reg. Gen. N. -OMISSIS-, Reg. Interno n. 98 del 07.11.2016, si era risolto il contratto d'appalto stipulato in data 16.09.2015 rep. 05/2015 per l'esecuzione dei -OMISSIS- (impugnata sub 4-f dell'epigrafe) e della nota prot. n. DA/RP161114 COM. 505 del 10.11.2016 con la quale la -OMISSIS- comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto stipulato in data 12.07.2016 relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo "Intervento di completamento della rete fognaria Comunale. Ampliamento rete fognaria in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- " (impugnata sub 6-f dell'epigrafe).

Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, integrati dai rispettivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente pronuncia.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Olindo Di Popolo, Consigliere

L'ESTENSORE
Ida Raiola

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO